

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHULLIAN, PLANGGER, EMANUELA ROSSINI, GEBHARD

Modifiche agli articoli 563 e 2655 del codice civile, in materia di rinuncia all'azione di restituzione di beni immobili oggetto di donazione

Presentata il 19 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge è volta a recepire nel codice civile la recente giurisprudenza in materia di rinuncia all'azione di restituzione di immobili oggetto di donazione.

Il tribunale di Pescara, nel 2017, come già il tribunale di Torino nel 2014, ha sancito che la rinuncia del legittimario all'azione di restituzione dell'immobile donato è valida anche se compiuta prima della morte del donante e prima di venti anni dalla trascrizione della donazione e che, se resa con atto notarile, può essere annotata nei registri immobiliari a margine della donazione.

Il presente intervento normativo si rende necessario al fine di agevolare la circolazione degli immobili donati, visto che in passato, prima della giurisprudenza citata, gli immobili oggetto di donazione erano

meno appetibili a causa della diffidenza delle banche nel concedere i mutui su tali immobili e dei terzi acquirenti.

Il codice civile, agli articoli 536 e seguenti, dispone, infatti, la cosiddetta « quota di legittima » per determinati soggetti. Con tale espressione si intende il valore minimo che la legge riconosce ai legittimari e che non può essere leso dalla volontà del defunto né con disposizioni testamentarie né con donazioni fatte dallo stesso in vita.

Affinché sia assicurata la quota prevista dalla legge in favore dei legittimari il codice civile prevede delle azioni tra loro connesse, l'azione di riduzione e l'azione di restituzione, che consentono la reintegrazione della quota riservata ai legittimari che siano stati lesi da disposizioni testamentarie o da donazioni effettuate in vita dal *de cuius*.

La diffidenza sul mercato immobiliare nei confronti degli immobili donati ha origine dal disposto dell'articolo 563 del codice civile che, sostanzialmente, prevede l'inefficacia della trascrizione dei trasferimenti dell'immobile donato nei confronti dei legittimari.

A tale inconveniente il legislatore ha, in parte, ovviato con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, cercando di tutelare i soggetti terzi tramite la previsione del termine di venti anni dalla trascrizione della donazione. Trascorso tale termine il legittimario non può più chiedere al terzo acquirente la restituzione dell'immobile donato, fatta salva l'opposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 563 del codice civile.

Anche la pratica notarile ha cercato di superare il problema attraverso la rinuncia all'azione di restituzione sull'immobile donato in sede di rogito e, quindi, prima del

decorso del termine di venti anni dalla trascrizione della donazione.

Oggi, alla luce anche della giurisprudenza ricordata, si tratta di sancire tale possibilità nel codice civile. A tal fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge, attraverso l'introduzione di due commi nell'articolo 563 del codice civile, prevede la possibilità di rinuncia all'azione di restituzione sull'immobile donato da effettuare, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Inoltre, assoggetta tali atti di rinuncia all'obbligo di annotazione a margine della trascrizione della donazione nei pubblici registri.

L'articolo 2 inserisce nell'articolo 2655 del codice civile, recante l'elenco degli atti soggetti ad annotazione, gli atti di rinuncia all'azione di restituzione da parte dei legittimari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 563 del codice civile, in materia di rinuncia all'azione di restituzione di beni immobili oggetto di donazione)

1. All'articolo 563 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I singoli legittimari possono, in qualsiasi momento, rinunciare all'azione di restituzione verso gli aventi causa del donatario prevista dal primo comma, anche contestualmente all'atto di donazione.

La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta, sotto pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed è annotata a margine della trascrizione della donazione ai sensi dell'articolo 2655 ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2655 del codice civile, in materia di atti soggetti a trascrizione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2655 del codice civile è inserito il seguente:

« Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 ».



18PDL0029020